

Arrivano i Cam strade, i nuovi criteri di sostenibilità dei cantieri



Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto, il Dm Ambiente 5 agosto 2024 contiene i cosiddetti «Cam strade», i nuovi Criteri ambientali minimi definiti dal ministero per «l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali». In vigore dal 21 dicembre, il nuovo decreto interviene in attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica amministrazione (Dm 3 agosto 2023) e si radica nell'articolo 57, comma 2, del Codice appalti (Dlgs 36/2023).

Si arricchisce così il mosaico del «Green public procurement» (Gpp): il sistema degli «acquisti verdi» da parte della Pubblica amministrazione per integrare i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto. I tre brevi articoli del decreto si completano con l'allegato 1 che, dopo un'ampia premessa (capitolo 1), individua i criteri sia per l'affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali (capitolo 2) che per il relativo affidamento dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento (capitolo 3). Nella premessa trovano spazio anche le indicazioni generali per la stazione appaltante.

Il «Cam strade» mira a promuovere pratiche innovative di progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture di alta qualità, affidabili, sostenibili e resilienti. Nonché a garantire l'accesso equo per tutti alle infrastrutture e il loro ammodernamento entro il 2030.

Il tutto si fonda su: economia circolare e sostenibilità; progetto di fattibilità e obiettivi ambientali; valutazione del ciclo di vita (Lca); normativa e rischi Esg per considerare i rischi ambientali, sociali e di gestione aziendale lungo tutta la filiera di approvvigionamento.

Fondamentali sono le indicazioni per le stazioni appaltanti presenti al punto 1.3 della premessa, dove fondamentale è il «Dip-documento di indirizzo alla progettazione». Questo documento contiene i criteri ambientali che, in base all'articolo 57, comma 2, del Codice appalti, costituiscono i criteri progettuali che il progettista affidatario o gli uffici tecnici della stazione appaltante o l'operatore economico usano per la redazione del progetto fin dal livello di fattibilità tecnico-economica.

I criteri, inoltre, rappresentano non solo le clausole contrattuali che l'aggiudicatario dei lavori applica alla gestione del cantiere ma anche i criteri progettuali e le clausole contrattuali, obbligatori, per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori.

Le previsioni di conformità alla normativa ambientale sono numerose, ma assumono particolare rilievo quelle su circolarità dei prodotti da costruzione (paragrafo 2.3.1.) e prestazioni ambientali del cantiere (paragrafo 2.4.1); entrambe indicate espressamente come «obbligatorie», dove le prime prevedono che nel progetto di nuova costruzione di strade siano impiegati prodotti da costruzione «con un contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti», riferito al peso del prodotto finito, secco su secco, secondo percentuali minime (ad esempio, sottofondo del corpo stradale superiore al 70%), garantendo le stesse prestazioni ottenibili con materiali di primo impiego. Per interventi su strade esistenti, la materia recuperata proviene «per quanto possibile dallo stesso corpo stradale oggetto di intervento». In entrambi i casi, il regime di prova a carico dell'agente sarà fondamentale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA